

L'ESERCIZIO DEL 'GIUSTO GIUDIZIO'

Giustizia e Letteratura

a cura di G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti

TEMI

L'ESERCIZIO DEL 'GIUSTO GIUDIZIO'

DIALOGHI MANZONIANI SULL'IDEA DI RESPONSABILITÀ
E I FONDAMENTI DELLA GIUSTIZIA

a cura di

G. Donati, G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti



VITA E PENSIERO

Questa ricerca e la sua pubblicazione sono state finanziate dall'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale (ASGP) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

www.vitaepensiero.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail: autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

© 2025 Vita e Pensiero - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
ISBN 978-88-343-5787-3

INDICE

Introduzione	IX
--------------	----

CAPITOLO I «Ma come rispondere diversamente?»

PIERANTONIO FRARE Responsabilità e risposta nei «Promessi sposi» e nella «Storia della colonna infame»	3
NICCOLÒ NISIVOCCIA Ma come rispondere diversamente?	15
GAIA DONATI Giustizia e vendetta nel melodramma. Giuseppe Verdi in dialogo con Alessandro Manzoni	27

CAPITOLO II Leonardo Sciascia e Primo Levi in dialogo con Alessandro Manzoni

ARIANNA VISCONTI «Con quale viso ci staremmo a fronte?». Parola, silenzio, responsabilità, giudizio	43
ANTONIO SICHERA Sciascia e Manzoni	95
LOREDANA GARLATI La ricerca della giustizia: Sciascia e Manzoni allo specchio	109
GIULIANO BALBI Il concetto di Giustizia in Primo Levi (in un difficile dialogo con Manzoni)	125

CRISTINA DE MAGLIE Alessandro Manzoni e Primo Levi. Farsi capire	143
---------------------------------------------------------------------	-----

CAPITOLO III Responsabilità, verità, giudizio e pena

GABRIO FORTI Giudizio e pena	155
NATALINO IRTI Il ritorno nell'unità	167
CARLA BAGNOLI Speranza e Responsabilità	173
FRANCA D'AGOSTINI La colpa di credere. Il caso di Gertrude	183
GABRIELE FORNASARI Responsabilità, verità, giudizio e pena. Spunti frammentari per una riflessione	203
GIOVANNI CANZIO Il 'giusto giudizio' e la 'giusta decisione'. Interazioni e aporie	211

CAPITOLO IV Il giudizio mediatico

FRANCESCO D'ALESSANDRO Il giusto giudizio mediatico (ovvero perché l'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali non può risolversi in controproducenti restrizioni della libertà d'informazione)	223
LUIGI FERRARELLA Il processo mediatico e l'ipocrisia di chi lo critica ma lo perpetua	233
ALDO GRASSO Gogna mediatica	241
DILETTA GIUFFRIDA La giustizia sui media e il processo mediatico: alla ricerca di un equilibrio possibile tra deontologia e responsabilità	245

GABRIO FORTI

La rappresentazione mediatica del crac Parmalat.
Un caso ancora attuale

255

CAPITOLO V

Giudizio, spiegazione, riparazione

ISABELLA MERZAGORA

Come una criminologa legge Manzoni

273

ADOLFO CERETTI

«Sono una perizia che cammina». Imputazione processuale
e riflessività narrativa a confronto

281

PATRIZIA CATELLANI - MAURO BERTOLOTI

Giudizio, spiegazione, 'bias' e 'debiasing'

299

MAURIZIO CATINO

Quando la devianza diventa inevitabile. Eziologia delle violazioni
nelle organizzazioni

311

CAPITOLO VI

Giudizio, pena e carcere

SILVANO PETROSINO

Giudizio e pena. Una lettura nietzscheana

323

LUCIANO EUSEBI

Sanzioni progettuali e funzione del processo in materia penale

329

FAUSTO GIUNTA

Giudizio e Castigo

339

CARLO ENRICO PALIERO

'Giudizio e Pena': sinossi di una diade iconica

345

FRANCESCO VIGANÒ

La pena come 'contraccambio'?

Qualche riflessione su fondamenti e scopi della pena
nella prospettiva del diritto costituzionale

415

LUCIA CASTELLANO	
Giudizio e carcere	441
MAURO PALMA	
La densità del vuoto	447
PAOLA CORVI	
Carcere e giudizio: quale spazio per il giudizio dopo la condanna?	455
Indice dei nomi	463
Le Autrici e gli Autori	473
Il Gruppo di Ricerca dell'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale (ASGP)	475

Introduzione

Sono vasti e molteplici gli orizzonti che sembrano dischiudersi quando si sceglie di mettere a tema il ‘giudizio’, investito dagli interrogativi su cosa ne renda ‘giusto’ l’esercizio¹ e in quale rapporto si ponga rispetto all’individuazione delle cause della condotta umana.

Domande tanto più pressanti in un contesto socio-culturale, oltre che giuridico-istituzionale, nel quale imperversa, a tutti i livelli, un ‘infuriare’ di giudizi ‘sommari’, il cui assordante rumore di fondo sembra renderci orfani di giudizi veri e, appunto, giusti. Nell’attuale temperie pare, in effetti, di assistere a una sempre più estesa dissoluzione della capacità di giudizio, in cui si manifesta forse il punto estremo di ciò che fin da principio era iscritto nel progetto della modernità, caratterizzata, per dirla con Zygmunt Bauman, dall’impulso «a salvaguardare l’integrità della propria concezione morale dalla *débâcle* che inevitabilmente segue la scoperta del fatto che sia solo-una-fra-le-tante»². A svuotare la sostanza del pensiero è anche la «crisi della narrazione»³ di cui parla recentemente il filosofo Byung-Chul Han, che vi vede l’effetto prodot-

¹ L’espressione «esercizio del giusto giudizio», ispirata dal pensiero di Alessandro Manzoni, ma riferita al lettore, è stata tratta da una riflessione di Pierantonio Frare (in *La scrittura dell’inquietudine. Saggio su Alessandro Manzoni*, Firenze, Olschki editore, 2006, p. 89): «Non occorre ripetere che condizione per l’esercizio di un giusto giudizio da parte del lettore è la presa di distanza dalle passioni, la loro sottomissione alla “force morale”: “ce n’est pas en se communiquant à nous que les passions peuvent nous mouvoir d’une manière qui nous attache et nous plaise, mais en favorisant en nous le développement de la force morale à l’aide de la quelle on les domine et les juge”». La citazione è da A. MANZONI, *Lettre à M.^r C*** sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie*, in *Tutte le opere di Alessandro Manzoni*, a cura di A. Chiari - F. Ghisalberti, V, *Scritti linguistici e letterari*, t. 11, *Scritti letterari*, a cura di C. Riccardi - B. Travi, Milano, Arnoldo Mondadori, 1991, p. 160. Peraltro, come ci ricorda lo stesso Frare, «la matrice del sintagma va individuata in un’altra sua espressione, presente nel quarto paragrafo dell’*Introduzione alla Colonna infame*. “Verità che può parere sciocca per troppa evidenza; ma non di rado le verità troppo evidenti, e che dovrebbero esser sottintese, sono in vece dimenticate; e dal non dimenticar questa dipende il giudicar rettamente quell’atroce giudizio”».

² Z. BAUMAN, *Le sfide dell’etica* (1993), trad. it. di G. Bettini, in Id., *Diari*, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 44.

³ B.-C. HAN, *La crisi della narrazione. Informazione, politica e vita quotidiana* (2024), trad. it. di A. Canzonieri, Torino, Einaudi, 2024.

to dal mare di informazioni e dati che ingombra e soffoca il tempo della nostra vita.

A fronte di un contesto articolato e complesso, in cui il singolo viene bombardato da comunicazioni 'infarcite' di informazioni e da spiegazioni precostituite, come è possibile dischiudere un varco nella percezione corrente, rinunciare alla seduzione di «schivare il concreto»⁴, aprirsi all'incontro con voci inedite?

La riflessività dialogica, la co-costruzione di spazi di comprensione, l'esercizio del 'pensiero alto' del cittadino possono essere stimolati dall'incontro con capolavori letterari, capaci di iscriversi nelle coscienze e di toccare la «dimensione spettrale» in cui si disvela fulmineamente l'essenza dell'umano, rispetto alla quale «la spiegazione reale dell'accadere reale» passa in secondo piano, visto che «i fatti per di più sono sempre scambiabili»: ciò che soprattutto interessa è lo «spiritalmente tipico, vorrei addirittura dire: la dimensione spettrale dell'accadere»⁵.

La letteratura – e più in generale la grande narrativa, in tutte le sue forme di espressione – offre al lettore e allo spettatore una varietà di conflitti e dilemmi, reali o immaginari, i quali inducono a porsi essenziali domande di giustizia. Al testo letterario, quale «potente veicolo di espansione e attualizzazione di immagini e metafore che chi si accosti alle sue narrazioni reca già con sé da qualche altrove»⁶, compete il potere di testimoniare gli elementi di unicità in cui si manifesta l'umanità e di ripudiare l'irresistibile «pressione a rimettere sbrigativamente ordine, afferrando il corpo (e talora l'anima) del "colpevole" di turno»⁷.

Su tali consapevolezze si sviluppano i pregevoli contributi raccolti in questo volume, nato dall'intento dell'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale (ASGP) di proporre alla comunità un confronto e un dialogo sul delicato e complesso tema del giudizio, e più specificamente del giudizio che voglia essere 'giusto', con l'obiettivo di predisporre condizioni idonee a promuovere il patrimonio di intelligenza e di impegno delle nuove generazioni. Settimo volume della serie *Temì* (che si concentra, con rigore monografico, su esperienze esemplari e percorsi interdisciplinari di problematizzazione dell'esistente giuridico, illuminati dalle testimonianze letterarie), questo libro propone al lettore, come tradizio-

⁴ E. CANETTI, *Potere e sopravvivenza. Saggi*, trad. it. di F. Jesi, Milano, Adelphi, 1979, p. 11.

⁵ R. MUSIL, *A cosa sta lavorando? Colloquio con Robert Musil* (1926), trad. it. di E. De Angelis, in *Id.*, *Diari*, Torino, Einaudi, 1980, II, p. 1565.

⁶ G. FORTI, *L'ombra perpetua e la sete di biasimo*, in G. FORTI - S. PETROSINO, *Logiche folle. Sacrifici umani e illusioni della giustizia*, Milano, Vita e Pensiero, 2022, p. 130.

⁷ *Ibi*, p. 65.

ne della collana, «prove ardite di (ri)congiunzione di mondi»⁸, attraverso un'antologia, articolata e coerente, di contributi tutti animati dalla volontà di valorizzare quel legame del diritto con le *humanities* che da sedici anni il gruppo di docenti, ricercatori e studiosi che si dedica agli incontri e alle pubblicazioni del progetto *Giustizia e Letteratura* coltiva con passione.

Il disegno che anima il presente volume è quello di esplorare storie che lascino intravedere spiragli di risposta a quesiti secolari dell'umanità e, in particolare, a quella domanda che Alessandro Manzoni immagina porsi nella mente di Gertrude – la «sventurata» monaca di Monza di triste fama – e che dovrebbe in realtà assillare, oggi più che mai, tanto il giurista quanto ogni cittadino posto di fronte a drammatiche scelte di pensiero e di azione: «Ma come rispondere diversamente?»⁹. Ascoltare le 'voci della vita' offerte dalla letteratura mette a disposizione una dotazione immaginativa indispensabile per avvedersi dei diversi effetti delle decisioni e per avere piena cognizione delle responsabilità derivanti dall'esercizio delle proprie libere scelte personali, professionali, istituzionali. L'acume nel cogliere gli stimoli offerti dal materiale letterario rischiera il sottile legame tra giudizio e comprensione e permette di capire come la giustizia si manifesti solo nell'equilibrio estremamente delicato tra tali componenti.

Non casuale si rivela, pertanto, la decisione di iniziare il nostro 'viaggio' con un capitolo che va alle fondamenta manzoniane della riflessione su questi temi così 'radicali' nella storia della letteratura italiana, concentrandosi sulla *Storia della colonna infame*, vero grande luogo narrativo del giudizio (e del giudizio sul giudizio), e sui *Promessi sposi*. Qui il giudizio, pur in secondo piano rispetto a quell'opera tremenda – almeno nella veste che assume quando si cala nella *amministrazione* della giustizia – prevalendovi l'abbandono al gusto di affabulare, gioca comunque un ruolo potente e centrale. In questi due capolavori, la giustizia è strettamente intrecciata con la 'responsabilità', parola in sé quasi assente dal vocabolario manzoniano, ma che ne attraversa tutto il fine e profondo tessuto concettuale e assiologico. Come ci ricorda Pierantonio Frare,

responsabilità, responsabile, rispondere (e i loro corrispondenti in inglese e in francese, e forse anche in altre lingue) derivano tutti, attraverso vari passaggi, dal verbo latino *responsāre*, che è un intensivo di *respondēre*, ricavato dal participio passato di quest'ultimo, che suona *respōnsu(m)*. Émile Benveniste consente di andare un po' più indietro e più in profondità, poiché *respondēre* deriva a sua volta da *spondeo*.

⁸ G. FORTI, *Introduzione*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e Letteratura I*, Milano, Vita e Pensiero, 2012, p. XII.

⁹ A. MANZONI, *I promessi sposi* (1840-1842), a cura di F. de Cristofaro - G. Alfano - M. Palumbo - M. Viscardi, Milano, BUR-ADI, 2014, cap. X, p. 116.

È insito nell'insieme di significati al cuore del termine 'responsabilità' – che nel *corpus* dello scrittore milanese coinvolge trasversalmente i personaggi, lo storico, il narratore e lo spettatore – il senso della promessa reciproca, della *sponsio* e della *re-sponsio*. Ciascuno risponde per sé e per l'altro, di sé e dell'altro, il quale, a sua volta, manterrà l'impegno.

Inserendosi in questa linea, Niccolò Nisivoccia ricorda come *I promessi sposi* contengono l'espressione di una giustizia 'diversa', ossia di una possibile reazione alle ingiustizie informata al valore della fiducia, di una «fiducia orizzontale e relazionale». Il diritto non dovrebbe trincerarsi dietro schemi formali e tradisce sé stesso quando non è umano o dimentica di esserlo. I principi astratti contenuti nelle disposizioni giuridiche devono, infatti, essere calati nelle vicende concrete, incarnate dalle persone che le vivono. Una visione relazionale di giustizia funzionale anche a contrastare il rischio che essa si trasformi in quella sua «antitesi»¹⁰ che è la vendetta, con cui si risponde al male riproducendone altro a danno di chi già lo abbia commesso.

Proponendo un parallelismo tra il romanzo manzoniano e *Rigoletto* e *Il trovatore* di Giuseppe Verdi, il quale dello scrittore lombardo è fine conoscitore ed estimatore, Gaia Donati constata come i diritti del singolo vadano sì riconosciuti, ma si debba rinunciare a perseguirli con la violenza e con la forza, a passare dallo *status* di vittima a quello di carnefice, a fossilizzarsi su una visione del mondo paralizzata in una eterna dicotomia tra soffrire e fare soffrire.

Nei capitoli successivi, questo filo discorsivo e riflessivo si sviluppa nel confronto con testi letterari che, attingendo direttamente o indirettamente al pensiero manzoniano, richiedono «di prestare attenzione e di reagire a molte cose che possono essere difficili da affrontare»¹¹. A essere proposte al lettore sono soprattutto le prospettive dischiuse da Leonardo Sciascia e da Primo Levi, i quali si calano negli abissi più oscuri dell'animo umano e, come Alessandro Manzoni, indagano la dimensione etica della vita e delle scelte individuali. Il 'peso' decisivo – salvifico o, al contrario, dannante – della parola è il principale *fil rouge* che permette di instaurare un serrato confronto tra lo scrittore milanese e questi e altri autori a noi cronologicamente più vicini, unendo, in modo esplicito o sotterraneo, tutte le riflessioni sviluppate in questo volume e, più ampiamente, nel lungo percorso giusletterario di cui esso costituisce solo la tappa più recente.

¹⁰ P. FRARE, *La via stretta. Vendetta, giustizia e perdono nei «Promessi sposi»*, in G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e Letteratura II*, Milano, Vita e Pensiero, 2014, p. 39.

¹¹ M. NUSSBAUM, *Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile* (1995), trad. it. di E. Greblo, Udine, Mimesis, 2012, p. 40.

«Ogni parola, scritta o pronunciata, porta con sé delle conseguenze, buone o cattive, ma comunque in sé immodificabili, tanto quanto le conseguenze di un'azione», osserva Arianna Visconti nell'introdurre il secondo capitolo. La parola stessa è, in questo senso, azione, poiché, come ogni altro 'gesto', modifica il mondo, in primo luogo modificando la relazione tra noi e l'altro: tale potere performativo porta con sé una precisa responsabilità del parlante (o dello scrivente) – tanto per il detto, quanto per il *non* detto – e rende fondamentale per ciascuno concedersi il giusto tempo per deliberare i propri atti locutori.

Entrando più nel dettaglio di questi ideali 'dialoghi letterari', quello tra Alessandro Manzoni e Leonardo Sciascia è un «rapporto di lunga durata», come osserva Antonio Sichera. Sono diverse le opere dello scrittore siciliano ispirate dall'illustre predecessore (dai saggi contenuti nelle raccolte *Cruciverba* e *Cronachette*, al tragico racconto *La strega e il capitano*), ma la valenza profonda del nesso tra i due si coglie solo se si chiarisce il senso dell'agire letterario nella loro comune visione. La scrittura è concepita quale forma di risarcimento e di riscatto, quale movimento determinato, tenace, rivolto verso quanti non hanno voce nella storia: diviene funzione della libertà e, dunque, spazio della giustizia. Per entrambi gli autori, la creazione letteraria è espressione di un fondamentale impegno civile e pedagogico, il quale rende quello che Loredana Garlati, nel suo contributo, non esita a definire un «servizio alla causa dell'umanità», attraverso una ricerca di giustizia che è riconoscibile come costante nell'intera loro opera.

I livelli simbolici così evocati investono l'essenza stessa della giustizia secondo la concezione manzoniana, cui si accompagna la forte tensione etica dello sguardo critico nei confronti dell'applicazione che della stessa fanno gli uomini. È Giuliano Balbi a rilevare come lo scrittore milanese pervenga a un

concetto di giustizia intimamente complesso, che si affina nell'evoluzione del pensiero e della storia, e che nel suo carattere ibrido tendenzialmente funziona, perché la sua polidimensionalità complementare – divisa tra immanente e trascendente – risulta [...] suscettibile di una valutazione positiva in termini di efficacia, ma anche di complessiva ragionevolezza del sistema.

Quando le «luttuose Traggedie d'horrori, e Scene di malvagità grandiosa»¹², preconizzate nell'introduzione dei *Promessi sposi* da quell'«anonimo seicentesco» sotto cui Manzoni si cela, tornano a dispiegarsi ad Auschwitz, tutta la costruzione di un modello razionale e spirituale, immanente e trascendente, vacilla. Eppure, «si deve [...] sopravvivere

¹² MANZONI, *I promessi sposi*, p. 5.

per raccontare, per portare testimonianza»¹³, scrive Primo Levi. L'esperienza letteraria di quest'ultimo e, in particolare, de *I sommersi e i salvati* appare, non a caso, intimamente influenzata da Manzoni, rispetto al quale sono numerosi gli elementi di analogia, a cominciare dal porsi entrambi questi autori innanzi tutto quali 'testimoni', come messo in luce nel saggio di Cristina de Maglie.

A partire dal terzo capitolo, il libro amplia la prospettiva di analisi, attualizzando gli scenari aperti dall'opera manzoniana in funzione di un confronto ancora più serrato con l'odierna configurazione della giustizia penale e sollecitando un'approfondita disamina degli intrecci tra concetti nodali quali quelli di responsabilità, giudizio, riparazione e pena.

Riallacciando più strettamente alle sensibilità ed esperienze proprie del mondo del diritto la vasta esplorazione di senso condotta nei capitoli precedenti, Gabrio Forti si sofferma sulla potenzialità generativa dell'espressione «pena del giudizio», tratta da un'intensa e dolente riflessione di Natalino Irti, che dice molto dell'origine di questo capitolo¹⁴: se ne irradia un ventaglio di interrogativi che vanno al cuore della giustizia penale e della giustizia *tout court*. Ineludibile, poi, il transito al fondamentale «giudizio sulla pena», con l'annessa domanda su quanto il bisogno di pena nasca in via compensatoria da un indebolimento della capacità di giudizio morale e sociale e, quindi, dall'affievolirsi, a ogni livello, dell'idea di responsabilità. Di fronte a tali complesse dinamiche, il piano istituzionale e sociale entro cui si formano la natura e la portata dei giudizi deve fare i conti con il «convitato di pietra» della c.d. 'giustizia mediatica', spinta ad assurgere a totalizzante 'giudizio mediatico': una sorta di tribunale popolare che, nel fulmineo semplicismo dei suoi verdeti, nello scintillante 'splendore' dei suoi supplizi reputazionali, presenta un'apparenza tanto più appagante della lenta e tortuosa macchina della giustizia istituzionale. Innegabile, per altro, che le insufficienze di questa nel dare risposta alla sofferenza delle vittime di reati interrogano ogni teorico e pratico del diritto penale. Da questo punto di vista, la giustizia riparativa promette strade nuove nel concepire la risposta alle offese e una portata realmente 'trasformativa' della stessa idea di giudizio.

Ma tutti questi piani di riflessione sembrano ricondursi a una questione cruciale per il tempo presente: l'individuazione del punto di equilibrio tra spiegazione e giudizio (ossia tra chiarimento delle cause di una certa condotta e rimprovero per averla tenuta), nella consapevolezza che non c'è spazio per il riconoscimento della dignità umana (e dunque dell'edificio di diritti che vi trova fondamento) senza respon-

¹³ P. LEVI, *Se questo è un uomo* (1947), Torino, Einaudi, 2014, p. 33.

¹⁴ N. IRTI, *La pena del giudizio e l'abbraccio soffocante del passato*, «Il Sole 24 Ore», 28 luglio 2021.

sabilità personale e, quindi, giudizio. Responsabilità e dignità *simul stabunt, vel simul cadent*.

Preliminare, nell'«andare oltre» (come suggerisce Natalino Irti), è l'abbandono di quella

antitesi di pena a risarcimento, di sanzione afflittiva a sanzione pecuniaria, dell'essere all'avere, [che] è servita a superare, e allontanare, l'uno dall'altro, il diritto penale e il diritto civile

e il recupero di un principio giuridico capace di ristabilire l'unità perduta:

Il criterio unificante è offerto dal concetto di *ordinamento*: che, secondo la immagine disegnata da Santi Romano, e rimasta indelebile, è un insieme di norme e istituzioni, di precetti e apparati organizzativi, di astrazione concettuale e concreta effettività. Il concetto di ordinamento, come riconduce a unità il fatto illecito e le correlative sanzioni, così collega la responsabilità, qualsiasi specie di responsabilità, alla pronuncia del *giudizio*, alla decisione del terzo nelle forme del processo. E il giudizio è già, di per sé, pena.

Il giudizio di attribuzione della responsabilità per l'azione è, peraltro, solitamente associato ad atteggiamenti 'reattivi', quali il biasimo e il risentimento. A partire da tali considerazioni, la traccia 'kantiana' seguita da Carla Bagnoli nelle sue riflessioni giunge a sostenere che la speranza, razionale e proattiva, può predisporre alla responsabilità verso sé stessi e verso gli altri, come agenti capaci di riorientamento e portatori di cambiamento: senza contraddire l'evidenza passata, ma nell'impegno ad assumersi in prima persona la «responsabilità per il futuro».

Delle logiche della sopraffazione e dell'allontanamento dalla verità è intriso, invece, il fenomeno del *victim blaming*, inteso quale tipico 'spostamento' della responsabilità, per cui si rimprovera la vittima per il danno (o crimine) che subisce. La 'manipolazione', che viene presa in considerazione da Franca D'Agostini e di cui costituisce esempio paradigmatico la velenosa operazione attivata dal Principe Padre per indurre Gertrude a prendere il velo, consiste in una combinazione di elusioni, diversioni, falsità, da parte di una fonte ritenuta affidabile, che induce un individuo ad assumere false credenze e ad agire di conseguenza. Chi crede all'inganno entra nell'inganno stesso attivamente, visto che il credere implica adesione alle tesi e agli argomenti di chi mente e annienta la responsabilità inferenziale della vittima.

A partire da tali considerazioni, Gabriele Fornasari e Giovanni Canzio intessono un dialogo che conduce il lettore al nucleo dell'attuale assetto del diritto penale e lancia un monito potente sulle sue più preoccupanti derive. Le imperfezioni del modello formalizzato di giustizia pe-

nale, nato prima con il liberalismo del XIX secolo e poi con il costituzionalismo del secolo scorso, devono essere sprone per il completamento di un percorso ancora incompiuto, specie considerando che l'alternativa (di cui è espressione il c.d. 'retribuzionismo espressivo') si basa sulla concezione di una responsabilità penale attribuita sulla base del 'senso comune'. Il giudizio inteso come un esercizio di empatia nei confronti di una delle due parti in conflitto finisce per costruire la pena né più né meno che come una reazione brutale e vendicativa. Luci e ombre per i futuribili del giusto giudizio e della giusta decisione si collocano, ancora, lungo le linee tortuose che collegano le categorie del tempo e della giustizia, mentre nuove sfide si stagliano all'orizzonte del giurista con riguardo alla difesa della dignità e delle libertà della persona, della *Rule of Law* e della democrazia.

All'evaporazione dell'idea di responsabilità contribuisce il ruolo ancillare cui la giustizia penale tende a essere condannata dal ben più rapido 'giudizio mediatico', cui è dedicato l'intero capitolo quarto. La potenza delle nuove tecnologie della comunicazione, fagocitando e snaturando concetti essenziali per l'umano, quali quelli di spiegazione e di riparazione, può rendere puramente declamatorie le proclamazioni sui diritti della persona che risuonano nel discorso pubblico.

Il fiorire di notizie e analisi relative a indagini e processi penali, che, partendo dai titoli dei giornali e dai 'salotti' televisivi, ha ormai occupato gli spazi offerti dai nuovi *media*, costituisce, invero, una caratteristica precipua della società in cui viviamo. Presentando e compendiando i contenuti sviluppati nei contributi successivi, Francesco D'Alessandro illustra come la copertura mediatica dei procedimenti penali, da un lato, minacci di plasmare la percezione pubblica dei casi giudiziari prima che il verdetto sia emesso, dall'altro, contribuisca al mantenimento di accettabili standard di democrazia, intesa come controllo, da parte del corpo sociale, tanto del funzionamento dell'amministrazione della giustizia quanto delle possibili patologie degli altri poteri dello Stato. Di qui la necessità di tratteggiare il volto di un 'giusto giudizio mediatico', che garantisca i valori irrinunciabili di protezione dell'innocente ma al tempo stesso rifiuti la strumentalizzazione dei *media* volta a distogliere il dibattito pubblico da temi scomodi per il potere politico.

Benché il racconto del procedimento penale sui *media* possa certamente declinarsi in senso non patologico, al punto che, per Luigi Ferrarella, a determinate condizioni, e in un contesto di controllo democratico sul funzionamento di *tutte* le istituzioni pubbliche, possa essere salutato con favore anche il c.d. 'processo mediatico', è indubbio che tale modalità di rappresentazione, soprattutto se veicolata dal mezzo televisivo, rischia di proporsi come un *ulteriore* processo, quando non un processo *alternativo*. Essa rappresenta, infatti, come mette in luce Aldo Gras-

so, «“visibilità” esaltata dallo schermo, gogna e berlina, punizioni estranee all’ordinamento giuridico italiano». Proprio perché il rapporto tra la giustizia penale e il racconto che se ne fa sui *media* si fonda su un bilanciamento sottilissimo e oltremodo delicato, si avverte il bisogno di un rallentamento: l’attuale focalizzazione sulla velocità, sull’immediatezza della notizia, dovrebbe essere sostituita dalla consapevolezza della necessità, prevalente, di essere accurati. Ecco, allora, che la regola del *less is more*, secondo Diletta Giuffrida, dovrebbe porsi come una sorta di nuovo pilastro dell’informazione.

Delle distorsioni della giustizia mediatica, ansiosa di dare alla folla degli spettatori un verdetto risolutivo ben prima che la giustizia istituzionale abbia mosso passi significativi, sono emblematiche le logiche della rappresentazione pubblica di vicende economiche, più o meno patologiche. Di particolare interesse appare, al fine di comprendere le spinte di ‘sistema’ che i *media* subiscono e che concorrono a istituzionalizzare, la ‘resa’ mediatica del caso Parmalat, che Gabrio Forti ricostruisce in un saggio illustrativo dell’estrema attualità delle dinamiche all’opera in quella vicenda. Per quanto cronologicamente ormai remota (soprattutto ove rapportata ai tempi del ‘ciclo della notizia’), essa resta tuttora emblematica, anche perché nella ‘resistibile ascesa’ di Parmalat e del suo patron Calisto Tanzi, al pari che nella sua stessa rappresentazione mediatica, si manifestano i tratti di quella che è stata definita la «diffusa abitudine “cronopolitica”» del moderno: la tendenza ad

assegnare i fenomeni disapprovati al passato, considerato la loro sede naturale; interpretarli come reliquie sopravvissute al loro tempo e tuttora esistenti, ma con i giorni contati, e considerare coloro che li veicolavano come già morti nella realtà, zombie da seppellire il più presto possibile per il bene loro e di chiunque altro¹⁵.

Lungo la via, complessa e articolata, della disamina sul giudizio, si inserisce, senza soluzione di continuità, lo scrutinio delle sue interazioni con le ulteriori categorie della spiegazione e della riparazione.

Sono plurime ed eterogenee le suggestioni che, in proposito, la lettura della produzione manzoniana può generare, *in primis* in chi, come Isabella Merzagora, vi si accosti con interesse criminologico. Centrale è il problema del ‘capro espiatorio’, quell’«indignazione alla rovescia»¹⁶ che porta a cercare un «colpevole contro cui sdegnarsi a ragione»¹⁷ (tema,

¹⁵ BAUMAN, *Le sfide dell’etica*, p. 45.

¹⁶ A. MANZONI, *Storia della colonna infame*, a cura di C. Paganelli - U. Santamaria, edizione digitale, Liber Liber, 2017, p. 16.

¹⁷ *Ibi*, p. 12.

non a caso, cui è stato dedicato in questa collana un intero volume)¹⁸. Si pensi, inoltre, al complesso discorso sull'arbitrio dei potenti, nonché a quello sulla natura dei malvagi, che possono essere «grandiosi, meschini, vili, disperati».

È, del pari, uno sguardo criminologico quello che porta Adolfo Cerretti a osservare come una fondamentale questione, teorica ma, al tempo stesso, terribilmente 'viva', riguardi il fatto che il valore conferito a un reato subito o consumato, così come la percezione di sé quale vittima o quale responsabile di un crimine, sono difficili da collocare in una cornice di significato, in primo luogo per chi è stato vittima del comportamento deviante o per chi lo ha tenuto. Portare un attacco al corpo altrui ed essere quindi sottomessi a un «addomesticamento della violenza agita» per tramite del rito giudiziario producono una radicale ri-definizione del 'senso', proiettato nel tempo a venire, della propria immagine di sé. Di qui l'importanza di inaugurare una 'criminologia del dialogo', fondata sulla co-creazione di uno spazio per accogliere l'ambivalenza, la contraddizione, la complessità presenti nelle storie narrate dagli attori violenti.

Del resto, nelle decisioni che devono essere assunte sia nella vita quotidiana sia nella vita professionale, incluse le decisioni giudiziarie, tendono a giocare un ruolo determinante alcuni processi mentali e motivazionali che se, a certe condizioni, aiutano a 'ben ragionare', in altre circostanze possono peggiorare la qualità della scelta, se non addirittura indurre a commettere errori, tra i quali nessuno, forse, è più tragico dell'errore giudiziario. Quando tali dinamiche prendono il sopravvento in situazioni che richiederebbero un diverso livello di attenzione e ponderazione, si può incorrere in *bias*, ossia in distorsioni sistematiche nella valutazione della realtà, soprattutto con riferimento alle spiegazioni causali degli eventi e all'attribuzione di responsabilità per i medesimi. Per consentire al cittadino e, *a fortiori*, al giudice di compensare alcune di queste fallacie, prevenirne altre e, a monte, diventare consapevoli e avvertiti della loro possibile interferenza, è importante potenziare le strategie di *debiasing*, come sottolineato nel contributo di Patrizia Catellani e Mauro Bertolotti.

Né si può ignorare che esistono contesti in cui la devianza sembra essere tanto diffusa da risultare ubiqua: è il caso, spesso, delle organizzazioni, nelle quali le violazioni possono finire, in presenza di date circostanze, per diventare inevitabili. L'attenzione sociologica di Maurizio Catino evidenzia come, per impedire che – quando vi è *decoupling* tra mezzi e fini – si oltrepassi la linea tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, occorre aumentare il grado di *goodness of fit* delle norme e l'atteggia-

¹⁸ Cfr. G. FORTI - C. MAZZUCATO - A. PROVERA - A. VISCONTI (a cura di), *L'ombra delle 'colonne infami'. La letteratura e l'ingiustizia del capro espiatorio*, Milano, Vita e Pensiero, 2022.

mento favorevole verso le regole da parte degli esecutori e del *management* organizzativo. Poiché una conformazione più efficiente della *governance extra-legale* presuppone una modifica di quella legale, che induce e condiziona la prima, un rafforzamento della *compliance* e della sua efficacia passerà necessariamente attraverso la «cura delle norme»¹⁹.

Un'immersione nei complessi rapporti tra giudizio, spiegazione e riparazione non sarebbe completa senza indagare i legami che il giudizio intrattiene con i temi della pena e del carcere, ai quali è quindi dedicato nella sua interezza l'ultimo capitolo. Questa riflessione parte, nel nostro ideale percorso, da alcuni spunti offerti dall'opera di Nietzsche, e dalla lettura dell'uomo quale essere calcolante e giudicante. «In vista di che cosa e/o di chi l'uomo misura, calcola e giudica? O anche: che cosa cerca l'uomo nel giudizio?»²⁰, si chiede quindi Silvano Petrosino. Si potrebbe essere tentati di rispondere che lo faccia soprattutto per individuare un colpevole e per stabilire una pena. Per impedire che quest'ultima occupi tutta la scena della giustizia, prendendo il sopravvento sulla stessa ricerca della verità, bisogna evitare che il risentimento, spesso presente nel vissuto umano, trasformi il gesto stesso del giudicare in una forma di ritorsione.

In continuità con questa riflessione, Luciano Eusebi rileva come, nel sistema tradizionale del diritto penale, il processo non serva, una volta accertata la colpevolezza dell'imputato, a stabilire come punire, dato che la modalità di risposta al reato è predeterminata nel senso di un *quantum* aritmetico. Se, però, «la verità non è bene di per sé che merita protezione penale; lo sono piuttosto quei beni che il falso mette a rischio»²⁰, non può prescindere dalla costruzione di una prevenzione penale che risulti inclusiva di istanze di conformità dell'apparato sanzionatorio al ruolo assegnato in sede costituzionale ai diritti umani: la risposta sanzionatoria al reato deve divenire una conseguenza ancillare rispetto al processo, cioè conforme alle risultanze processuali in quanto finalizzata a *fare verità* sul reato.

L'atto del giudicare è al centro dell'analisi condotta da Fausto Giunta nel suo contributo, in cui si rileva come, sul piano del diritto positivo, il giudizio e la pena possano definirsi giusti quando rispettino i necessari presidi di garanzia, la cui effettività dipende, però, dalla consapevolezza della fallibilità del ragionamento umano:

Nel salire uno a uno i gradini che portano alla sentenza, il giudicante, tanto nell'interpretazione del diritto, quanto nell'accertamento del fatto, deve farsi

¹⁹ G. FORTI, *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Milano, Vita e Pensiero, 2018.

²⁰ C. DEL BÒ, *La protezione dal falso e la tutela del vero tra filosofia e diritto*, «Governare la paura. Journal of interdisciplinary studies», 2019, p. 100.

guidare, come fosse un corrimano, dal dubbio metodologico. Nulla di nuovo sotto il sole: per scongiurare giudizi sommari, bisogna essere disposti a sopportare la mancata punizione di un possibile colpevole.

L'interrelazione fra giudizio e pena ($G \leftrightarrow P$), nella sua versione più compiuta, quella di 'implicazione' (secondo il modello elaborato da Carlo Enrico Paliero), trova il suo valore identitario e fondante nella funzione legittimante: di legittimazione, in particolare, dello 'scandalo' della pena attraverso una sequenza di ulteriori implicazioni 'interne' che collegano la validità della norma punitiva (sia generale che individuale) alla verità degli enunciati sul fatto scrutinato nel giudizio e, a seguire, alla giustizia della decisione che 'produce' la pena. Tale sequenza sembra interrompersi nel tratto che collega 'verità' e 'giustizia'. Nonostante questo continui ad apparire il nodo irrisolto della questione, si tratta di una scelta rituale: giudizio e pena rimangono, in ultimo, «rito e spettacolo», assai lontani dalla natura 'aletica' e dalla affidabilità epistemica che soprattutto i sistemi di *civil law* sembrerebbero e vorrebbero promettere.

E su fondamenti e scopi della pena si sofferma anche l'intervento di Francesco Viganò, che parte dalla constatazione di come questa sia tradizionalmente considerata «contraccambio»²¹ del male che l'autore ha causato alla vittima e alla società tutta mediante la commissione del reato. L'art. 27, co. 3, della Carta costituzionale apre, tuttavia, alla diversa prospettiva di una pena non solo conforme al senso di umanità, ma anche finalisticamente orientata alla 'rieducazione' del condannato. Una pena, dunque, concepita come cammino orientato a stimolare un cambiamento nella persona del reo, affinché si astenga in futuro dal commettere altri reati.

L'intreccio tra giudizio e castigo può e deve essere, infine, indagato nella prospettiva dell'istituzione penitenziaria, soffermandosi in modo particolare sulla responsabilità legata all'amministrare luoghi deputati al recupero di chi è stato già giudicato o alla custodia di chi attende di esserlo. Questa si sostanzia nella capacità di organizzare la detenzione nel rispetto della persona detenuta e della sua dignità, attorno alla quale va organizzato il suo tempo e gestito il suo spazio.

In una contemporaneità che mostra scenari di grave malessere esistenziale nel mondo dei liberi e in cui il carcere riflette il disagio della comunità esterna, l'obiettivo, delineato da Lucia Castellano, deve essere quello del «coraggio di operare scelte quotidiane basate sulla tutela dei diritti e non unicamente sulla difesa e sulla conservazione dell'istituzione». Nei luoghi di privazione della libertà personale, infatti, si manife-

²¹ Cfr., *ex multis*, U. CURI, *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, Torino, Bollati Boringhieri, 2019, p. 106.

stano due indici ricorrenti di disattenzione ai diritti della persona, nelle parole di Mauro Palma: l'anonimia e la perdita del diritto al significato del tempo. Quale antidoto al riemergere della teatralità punitiva, che non di rado si manifesta nel linguaggio dell'informazione attraverso gli strumenti di comunicazione (tradizionali o *social*), la conservazione della dimensione relazionale diventa essenziale perché si mantenga una connessione tra ciò che si è commesso e la sanzione penale corrispondente, con il suo *quantum* di sofferenza inevitabile.

Poiché il carcere può diventare un luogo che non solo priva l'individuo della libertà, ma lo isola e lo separa dalla società, incidendo sulla mente e sul corpo di chi lo subisce, è auspicabile, inoltre, proseguire nella direzione indicata a più riprese dalla Corte costituzionale e discussa in chiave processuale da Paola Corvi. Nel suo contributo viene sottolineato come debbano essere controllati e limitati gli automatismi che cristallizzano il rapporto tra interessi contrapposti stabilito in sede legislativa e, al tempo stesso, debba essere restituito alla valutazione del giudice il temperamento tra le diverse istanze in gioco, al fine di dare attuazione a tutti i valori di rango costituzionale coinvolti nella fase dell'esecuzione, nella consapevolezza che

la detenzione, ove non mitigata da un trattamento educativo reale, è una morte parziale, la asportazione di una porzione di vita²².

Ecco allora che nel dialogo tra competenze teoriche e sensibilità applicative, tra esperienze giuridiche e prospettive filosofiche, sociologiche, psicologiche e criminologiche, il lettore, e in particolare il giurista, può trovare un bandolo per iniziare a dipanare l'intricata matassa dei rapporti tra responsabilità, giudizio, riparazione e pena.

Tutte espressioni che, come ricordato da Franco Anelli – straordinaria figura di uomo e di giurista, prematuramente e tragicamente scomparso, cui desideriamo qui rendere omaggio – nel suo saluto istituzionale al convegno che ha concluso il ciclo seminariale all'origine di questo volume, individuano «grande parte della materia su cui i giuristi – e non solo i giuristi – si esercitano». Una materia incandescente e ineludibile, dal momento che, nelle parole di Anelli, «il diritto serve anche e soprattutto a dirimere conflitti, a conciliare contrapposizioni» e quindi, al cuore della sua essenza, a «gestire» e soprattutto ad «alleviare», per quanto possibile, quella ineliminabile «dimensione di sofferenza che sta nel vivere individuale e nel vivere associato». E un diritto che non si adoperi per ridurre il più possibile o, peggio, finisca per accrescere – a causa dell'inadeguatezza valoriale o burocratica rispetto all'umano che de-

²² E. FASSONE, *Fine pena: ora*, Palermo, Sellerio, 2015, p. 95.

ve regolare – questa ineliminabile sofferenza connaturata all’essere nel mondo, non svolge il compito che ne giustifica la stessa esistenza.

«Responsabilità», «giudizio», «riparazione» e «pena», ammoniva Franco Anelli, «sono *tutte* categorie che evocano situazioni di sofferenza»: se questo è autoevidente per la pena, la riparazione non è meno riferita a un dolore da sanare o, almeno, lenire; responsabilità implica il ‘farsi carico di’ qualcosa di pesante, un fardello, un dolore; e «il giudizio è una sofferenza, per chi lo subisce ma anche, se è onesto intellettualmente, per chi lo deve esercitare». Ecco allora che, quando ci interroghiamo seriamente, profondamente, sul senso di queste categorie – responsabilità, giudizio, pena, riparazione – che sia come giuristi o come semplici cittadini, «in certo modo ci prendiamo sulle spalle un pezzetto della croce della società e cerchiamo di renderla un po’ meno pesante», esercitando quella facoltà di pensiero e quella libertà d’azione per il bene che sono ciò che ci rende esseri umani. Alla perturbante domanda «Ma come rispondere diversamente?» si può, allora, trovare forse soluzione, aprendosi a un’idea diversa di giustizia, improntata alla relazionalità e all’ascolto.

Come per ogni altro volume della collana, i ringraziamenti per aver contribuito ad aggiungere un ulteriore ‘tassello’ al corale percorso di *Giustizia e Letteratura* sono, oltre che doverosi, una gradita occasione di ‘giusto’ riconoscimento. La pubblicazione di questo libro, non meno di quella dei testi che lo hanno preceduto, non sarebbe stata possibile senza l’impegno profuso da quanti hanno partecipato alla sua ideazione e alla sua realizzazione.

Non può mancare, anzitutto, l’espressione di profonda gratitudine nei confronti di tutti gli autori dei contributi, che ci hanno generosamente donato la loro intelligenza, competenza e sensibilità, e che, anche quando non già parte del gruppo organizzatore, hanno comunque saputo unirsi in piena consonanza al coro di voci che ormai da molti anni anima il progetto *Giustizia e Letteratura*.

Rinnoviamo poi un vivissimo grazie ad Aurelio Mottola, direttore di Vita e Pensiero e convinto sostenitore delle intraprese giusletterarie fin dalle loro origini, con una costante disponibilità della Casa editrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ad accogliere le pubblicazioni che ne sono il frutto. La gratitudine per questo sostegno editoriale è rivolta anche a Francesca Cerrina-Feroni, che ha coordinato con estrema premura l’attività redazionale, a Simona Plessi, per l’attento *editing* dei contributi; a Velania La Mendola, per la promozione delle iniziative didattiche e delle pubblicazioni legate al progetto; a Chiara Caputo e a Be-

nedetta Podio per l'attenzione che la libreria Vita e Pensiero sempre riserva ai nostri volumi.

Uno speciale ringraziamento va ad Anna Acconcia, Priscilla Berteloni, Anna Pampanin, Luigi També e Megi Trashaj per essersi prodigati con impegno e con passione nella revisione redazionale dei contributi e per aver preso parte attiva alle molteplici e complesse attività organizzative proprie di ogni nuovo ciclo seminariale. Ringraziamo anche Valentina Disabato, responsabile della segreteria dell'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale (ASGP), per lo scrupolo e l'alta professionalità dispiegati in questo come in tutti gli altri progetti coltivati dall'istituzione accademica che ci accomuna.

Infine, desideriamo esprimere la nostra più viva gratitudine nei confronti di tutti gli altri componenti dell'Alta Scuola e, in particolare, di quelli menzionati in fondo al volume, per la dedizione alla 'cura' di un progetto che incarna perfettamente la vocazione interdisciplinare, la sensibilità culturale e la costante ricerca di giustizia che animano – o così speriamo – tutte le attività di ricerca, didattiche e divulgative che ci vedono impegnati.

Gaia Donati, Gabrio Forti, Claudia Mazzucato, Arianna Visconti

LE AUTRICI E GLI AUTORI

CARLA BAGNOLI, Professoressa ordinaria di Filosofia teoretica, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

GIULIANO BALBI, Professore ordinario di Diritto penale, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

MAURO BERTOLOTTI, Professore associato di Psicologia sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

GIOVANNI CANZIO, Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione.

LUCIA CASTELLANO, Provveditrice Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Campania, Ministero della Giustizia.

PATRIZIA CATELLANI, Professoressa ordinaria di Psicologia sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

MAURIZIO CATINO, Professore ordinario di Sociologia dell'organizzazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

ADOLFO CERETTI, Professore ordinario di Criminologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

PAOLA CORVI, Professoressa associata di Diritto processuale penale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

FRANCA D'AGOSTINI, già Professoressa ordinaria di Logica e Filosofia della scienza, Università degli Studi di Milano.

FRANCESCO D'ALESSANDRO, Professore ordinario di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

CRISTINA DE MAGLIE, Professoressa ordinaria di Diritto penale, Università di Pavia.

GAIA DONATI, Magistrato ordinario, Dottoressa di ricerca in Diritto penale.

LUCIANO EUSEBI, Professore ordinario di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

LUIGI FERRARELLA, Giornalista, Corriere della Sera.

GABRIELE FORNASARI, Professore ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Trento.

GABRIO FORTI, Professore emerito di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Socio corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

PIERANTONIO FRARE, Professore ordinario di Letteratura italiana, Università Cattolica del Sacro Cuore.

LOREDANA GARLATI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

DILETTA GIUFFRIDA, Giornalista, SKY tg 24.

FAUSTO GIUNTA, Professore ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Firenze.

ALDO GRASSO, già Professore ordinario di Storia della radio e della televisione, Università Cattolica del Sacro Cuore, fondatore di CeRTA – Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi.

NATALINO IRTI, Professore emerito di Diritto civile, Università di Roma La Sapienza, Socio nazionale dell'Accademia dei Lincei.

CLAUDIA MAZZUCATO, Professoressa associata di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

ISABELLA MERZAGORA, già Professoressa ordinaria di Criminologia, Università degli Studi di Milano.

NICCOLÒ NISIVOCCIA, Avvocato.

CARLO ENRICO PALIERO, Professore emerito di Diritto penale, Università degli Studi di Milano.

MAURO PALMA, Presidente del Centro Diritto penitenziario e Costituzione-European Penological Center, Università RomaTre.

SILVANO PETROSINO, Professore ordinario di Filosofia teoretica, Università Cattolica del Sacro Cuore.

ANTONIO SICHERA, Professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea, Fondamenti di Ermeneutica, Università di Catania.

FRANCESCO VIGANÒ, Professore ordinario di Diritto penale, Università Commerciale Luigi Bocconi, Vicepresidente della Corte costituzionale.

ARIANNA VISCONTI, Professoressa associata di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore.